

85

COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'**

75

CAPO I - NORME GENERALI

=====O=====

ART. 1

'OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D. Lgs. 15.11.93, n° 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto Lgs.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità viene gestito in forma diretta.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507, cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzative e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(Art. D.lgs. 15.11.93, n° 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art. 6 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

=====O=====

ART. 6

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art.8 D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune.

2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento delle relative imposte effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- all'art. 13 - effettuata con veicoli;

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impegno di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15.11.93, n° 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15

- comma 1 - effettuata con striscione o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;

- 15
- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 effettuate con palloni frenati e simili;
 - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - Comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del D.Lgs. 15.11.93, n° 507, la pubblicità si presume effettuata dal Primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs 15.11.93, n° 507)

=====0=====

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15.11.93, n°507)

1. Entro il 30.6.95, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Comunale in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9

TIPOLOGIE E QUANTITA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
 - a) N / impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - b) N / impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - c) N 40 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - d) N 15 impianti a margini delle strade.

ART. 10

**PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI**

(art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico, o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n° 507/93);
- Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs n° 507/93), superiori a 30 giorni; sarà rilasciata dal Sindaco sentito il parere dell'Ufficio Tecnico.

5. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7.8.90, n° 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 2 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 1 mese.

ART. 11

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere applicata marca diritti stampati per rimborso spese stampati.

CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

=====0=====

ART. 12

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è

45

calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. Festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo delle superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507.

ART. 13

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire 3 milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.1.88, n° 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 14

PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione, e di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 15

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Il Comune, entro 2 anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 16

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'Ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 17

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 16 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507.

x5

ART. 18
ESENZIONE DALL'IMPOSTA

(Art. 17 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs.15.11.93, N° 507.

ART. 19
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15.11.93, n° 507.
2. Il direttore di Ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 20
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 31.12.92, n° 456, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.91, n° 413".

ART. 21
MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15.11.93, essendo questo comune interessato a rilevanti flussi turistici alle tariffe di cui agli artt. 12, commi 2, 3, 4 e 5 e dell'art. 15 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507, per il periodo dal 1.7 al 31.8 viene applicata una maggiorazione del 30%.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

=====0=====

ART. 22
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
a) l'art. 23 del Codice della strada emanato con D.Lgs 30.4.92, n° 285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.92, n° 495.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30.4.92, n° 285;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.92, n° 495.

ART. 23

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietato dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 24

LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

è vietato il getto di opuscoli, foglietti o altro materiale nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.

CAPO VI - SANZIONI

=====O=====

ART. 25

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per

le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15.11.93, n° 507)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II del capo I della legge 24.11.81, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2 milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

CAPO VII - NORME FINALI

=====0=====

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.93, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 90, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 94 (art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15.11.93, n° 507).

10/10/10

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1